DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del CGA 277 476 (oxasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1999) 632]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/237/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha disposto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari;

considerando che il richiedente ha presentato alle autorità degli Stati membri un fascicolo relativo ad una sostanza attiva, per ottenerne l'inclusione nell'allegato I della direttiva;

considerando che la ditta Novartis Protezione Piante SpA, in data 29 maggio 1998, ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo alla sostanza attiva CGA 277 476 (oxasulfuron);

considerando che dette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, all'allegato III della direttiva; che di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che il fascicolo relativo al CGA 277 476 (oxasulfuron) è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 1° dicembre 1998;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo soffisfa in linea di principio ai dati e alle informazioni previste nell'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, nell'allegato III della direttiva;

considerando che tale conferma è necessaria per poter proseguire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, con particolare riguardo alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari sotto l'aspetto delle esigenze della direttiva;

considerando che tale decisione non pregiudica il fatto che al richiedente possano essere richiesti ulteriori dati o informazioni qualora dall'esame particolareggiato risultasse che tali informazioni o dati sono necessari per prendere una decisione;

considerando che resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che l'Italia proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo al CGA 277 476 (oxasulfuron);

considerando che l'Italia riferirà alla Commissione, quanto prima possibile ed entro il termine massimo di un anno, le conclusioni del suo esame, accompagnate da eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni; che, quando tale relazione sarà stata ricevuta, l'esame particolareggiato sarà proseguito, con la consulenza di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo sottoindicato soddisfa in linea di massima alle esigenze relative ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitaro contenente la sostanza attiva in causa, all'allegato III della direttiva, tenendo conto degli impieghi proposti:

[1] GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 50.

fascicolo presentato dalla ditta Novartis Protezione Piante SpA alla Commissione ed agli altri Stati membri, in vista dell'inclusione del CGA 277 476 (oxasulfuron) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ed inoltrato al comitato fitosanitario permanente il 1° dicembre 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione